

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 07/01/2021

### FATTO

La ricorrente riferisce che in data 20.02.2020 l'intermediario resistente inviava una richiesta di pagamento di 13.918,61 euro (che invece l'intermediario determina in euro 14.108,61), relativa ad operazioni di pagamento compiute con la carta di credito alla stessa intestata ed emessa dall'intermediario medesimo; la ricorrente contestava la richiesta di pagamento, osservando sia come errata fosse la carta di credito indicata (\*\*150 invece di \*\*156), sia che il c/c di appoggio era stato chiuso nel 2003; aggiunge di non aver mai ricevuto, medio tempore, estratti conto relativi alla carta dal 2003 e che il plafond accordato a suo tempo era pari a 3.100 euro; quindi chiedeva all'intermediario di fornire la seguente documentazione giustificativa della pretesa creditoria: a) copia degli estratti conto della carta in parola; b) copia del contratto sulla base del quale è stata emessa la carta di credito; c) *“la disponibilità della somma di 13.918,61 euro accordata”*; a tale richiesta aggiungeva anche l'invito rivolto all'intermediario di astenersi dall'effettuare segnalazioni alla Centrale di allarme interbancaria (CAI); l'intermediario non riscontrava, di talché la ricorrente esponeva alla Banca d'Italia le sue doglianze; non avendo ricevuto nuovamente riscontro, ha proposto il ricorso.

L'intermediario replica di non aver provveduto al riscontro delle richieste avanzate da controparte *“a causa delle difficoltà di reperimento della documentazione richiesta (in parte risalente ad oltre 10 anni fa)”*; l'errata indicazione del numero di carta di credito è frutto di un rifiuto, infatti la carta relativa al debito è la n. \*\*156; giacché le richieste formulate dalla ricorrente *“sono, alternativamente, “che parte resistente fornisca la*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*documentazione giustificativa del presunto credito oppure ritiri la richiesta di pagamento”, esso assolve la prima e produce gli estratti conto relativi alla carta di credito \*\*\*156 per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (all.ti da 1 a 5)”, recanti “numeroso operazioni di acquisto compiute dalla ricorrente – utilizzando materialmente la carta di credito in esame - a partire dal 18.08.2017, dopo un lungo periodo di mancato utilizzo della carta stessa”; pertanto, sussiste “al 14.04.2020, un credito complessivo della Banca pari ad euro 14.108,61, corrispondente ad operazioni di acquisto ben note alla ricorrente, in quanto dalla medesima effettuate”.*

Conclude per il rigetto del ricorso.

La ricorrente replica che per giustificare il credito è necessario il contratto di utilizzo della carta e che, risolto il contratto di c/c, nessun altro rapporto contrattuale è sorto tra le parti in seguito. Infatti, ella non ha mai ricevuto gli estratti conto.

Conclude che *la pretesa creditoria sia dichiarata inammissibile e venga rinunciata dall'istituto, con inibitoria per lo stesso di qualsiasi segnalazione in danno della ricorrente”.*

Parte resistente controreplica ed eccepisce l'inammissibilità di nuove domande in sede di repliche, avendo parte istante richiesto anche la “dichiarazione di inammissibilità della pretesa e dell'inibitoria della segnalazione”. Chiede la cmc per una delle due domande formulate in via alternativa e, segnatamente, l'istanza di ostensione della documentazione giustificativa del credito; con riferimento all'idoneità degli estratti conto a valere come prova dell'esistenza della pretesa creditoria, richiama l'art. 50 TUB, atteso che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”; quanto alla pretesa di parte ricorrente dell'esibizione del contratto di c/c di appoggio della carta di credito, nonché di quello legittimante l'emissione della stessa, non merita accoglimento in quanto la loro esistenza è pacificamente ammessa dalla ricorrente e in ogni caso sono trascorsi più dei 10 anni previsti dall'art. 119 TUB; eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della ricorrente, in quanto è la stessa a dover dimostrare la risoluzione di contratti in parola, essendo questo il fatto posto a base della propria tesi di inesistenza della pretesa creditoria.

Conclusioni:

Parte ricorrente:

Si chiede che la [redacted] fornisca la documentazione giustificativa del presunto credito oppure ritiri la richiesta di pagamento non essendo possibile allo stato verificare a quale titolo sia stata avanzata la richiesta di pagamento, avendo fra l'altro anticipato la banca la volontà di segnalare la Sig.ra [redacted] all'archivio informatizzato delle carte di pagamento istituito presso Banca d'Italia senza che ci siano i necessari presupposti si chiede anche che tale segnalazione sia inibita.

Parte resistente:

In considerazione di quanto sopra esposto, voglia l'On. Collegio adito accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla richiesta di acquisizione documentale, per intervenuto soddisfacimento della medesima, nonché rigettare la richiesta di inibitoria delle segnalazioni alla Centrale di allarme interbancaria (CAI).

#### DIRITTO

Innanzitutto sulla inammissibilità delle domande nuove in sede di replica, quale sarebbe



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che “la pretesa creditoria sia dichiarata inammissibile e venga rinunciata dall’istituto, con inibitoria per lo stesso di qualsiasi segnalazione in danno della ricorrente”, in quanto estranea alle conclusioni del ricorso.

Senonché le domande del ricorso sono: a) di esibizione della documentazione giustificativa del presunto credito; b) ovvero il ritiro della richiesta di pagamento laddove tale documentazione probatoria non venisse esibita; c) di inibire la segnalazione della ricorrente presso l’“archivio informatizzato delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia”. Quindi, sembra che le domande siano tutte ammissibili.

Certamente, in ragione della articolata vicenda e tra le parti contrastata narrazione, preminente appare dar conto alla ricorrente, che ne ha fatto richiesta, della documentazione afferente il presunto credito, tra cui devono figurare i movimenti della carta, non essendo sufficienti gli estratti conto, peraltro ottenuti dalla ricorrente solo con questo procedimento e solo relativi all’ultimo quadriennio. Nonché il contratto legittimante l’emissione della carta di credito oggetto di ricorso, degli estratti conto relativi alle operazioni compiute con la medesima e “*la disponibilità della somma di 13.918,61 euro accordata*”. Ed ancora, il rinnovo della carta nei 13 anni intercorrenti tra il 2003 e l’attualità.

Tanto ancor più necessario, ove si riportino a nuovo debiti appunto originati da prima del 2016. E considerato che, risalendo dall’attualità del ricorso di dieci anni, gli estratti conto devono essere disponibili dal 2010.

Accolta la prima domanda, risulta assorbita la seconda sul “ritiro della richiesta di pagamento”, peraltro di natura costitutiva e dunque inammissibile.

Circa la inibizione della segnalazione, difettando la domanda del requisito della attualità, difetta anche del requisito probatorio sulla segnalazione e si apprezza anch’essa come costitutiva: certamente vi difetta il requisito dell’interesse attuale.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI